

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 18-3077

Emergenza COVID-19. L.R. 2/2009. Disposizioni straordinarie per la concessione acconti dei contributi a sostegno dell' innevamento programmato, della sicurezza delle piste e delle spese di gestione sugli impianti, per le stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019, di cui alle D.G.R. n. 25-1681 del 17/7/2020 e D.G.R. n. 26-2327 del 20/11/2020.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge regionale 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”, nell’ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive;

ai sensi di tale legge regionale, la Regione Piemonte riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all’attività sciistica;

il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di rilancio dell’economia locale e pone in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento di quei territori.

Richiamato, in particolare, che:

l’articolo 40 della citata legge regionale 2/2009 sancisce che, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all’art. 38 (categoria C);

ai sensi del comma 1 bis del medesimo articolo 40 la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente;

con deliberazione n. 7 - 44 del 5 luglio 2019 la Giunta regionale ha approvato i criteri generali per l’erogazione dei contributi a favore delle Grandi Stazioni sciistiche e delle Microstazioni sciistiche per il sostegno dell’ innevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti di risalita.

Premesso, inoltre, che:

l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare, all'articolo 1, lettera oo) sancisce che sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, salvo per gli atleti professionisti e non professionisti;

la mancata apertura durante l'intera stagione degli impianti sciistici e le limitazioni degli spostamenti dei turisti, sanciti dai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza sanitaria, hanno ulteriormente aggravato le già forti difficoltà del comparto montano e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte dalle agenzie di viaggio che, in vista di una possibile apertura delle piste da sci, avevano iniziato a vendere pacchetti di soggiorni in montagna ma hanno visto svanire anche questa ultima possibilità di ripresa del mercato in seguito alla citata Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021.

Richiamato, a tale proposito, in particolare, che:

con Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico” ai sensi dell'art. 1 sono applicate nel territorio della regione Piemonte le misure di cui all'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevedono:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza;

con Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” si dispone che “dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», ai sensi dell'art. 1 prevede ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con limitazioni agli spostamenti, allo svolgimento delle attività commerciali, di ristorazione e ricettive, chiusura degli impianti sciistici;

con Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al territorio della Regione Piemonte;

con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte” ai sensi dell'art. 1 “per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”;

con Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, ai sensi dell'art.1 sono state previste limitazioni agli spostamenti nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sono unicamente consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con

esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone;

con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei contagi;

con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza dell'ultimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Considerata la straordinaria necessità di sostenere il comparto degli impianti di risalita direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Richiamato che, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive.

Dato atto, come da documentazione agli atti della Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei, della crisi di liquidità generatasi in capo ai gestori delle stazioni sciistiche a causa della mancata apertura degli stessi, in più casi comunicata solo poche ore antecedenti la data concordata per l'apertura medesima, con conseguente ulteriore incremento dei costi da essi sostenuti.

Dato atto della necessità di attenuare tale grave mancanza di liquidità che potrebbe comportare, anche nel caso di società sino ad oggi finanziariamente solide, il venir meno della loro continuità aziendale.

Dato atto, inoltre, che:

in attuazione della D.G.R. n. 25-1681 del 17 luglio 2020 di approvazione di disposizioni a sostegno economico per le Categorie A e C con riferimento alla stagione sciistica 2017/2018, la determinazione n. 74 del 23/7/2020 ha approvato il bando, avente scadenza il 24 agosto 2020, e la determinazione n. 178 del 20/11/2020 ha individuato i beneficiari, assegnando i relativi contributi;

in attuazione della D.G.R. n. 26-2327 del 20/11/2020 la Giunta regionale, di approvazione di disposizioni a sostegno economico per le Categorie A e C con riferimento alla stagione sciistica 2018/2019, la determinazione n. 181 del 20/11/2020 ha approvato il bando, avente scadenza il 24 dicembre 2020, e la determinazione n. 24 del 10/3/2021 ha individuato i beneficiari, con il relativo riparto dei contributi;

è in corso, da parte del Settore regionale Sport e tempo libero, l'istruttoria rispetto alle rendicontazioni sino ad oggi presentate, a conferma di quanto dichiarato nelle domande di contributo, al fine della liquidazione dei contributi assegnati.

Ritenuto di stabilire che, a fronte della crisi economico-sociale generata dall'attuale emergenza sanitaria, per i beneficiari come sopra individuati a valere sulla legge regionale 2/2009, per le Categorie A e C con riferimento alle stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019, e per i quali non si è ancora conclusa la fase istruttoria della rendicontazione, sia concessa l'anticipazione del 50% del contributo assegnato a titolo di acconto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- previa istanza della società beneficiaria da inviare tramite PEC al Settore competente, entro il termine indicato dalla determinazione dirigenziale di approvazione del modello di domanda;
- previo esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi di legge (DURC e antimafia ove richiesto);

- l'importo eccedente, eventualmente corrisposto e non dovuto a seguito di verifica della rendicontazione presentata, sarà detratto dal saldo del relativo contributo o, qualora non sufficiente, dai contributi relativi a successive annualità o da qualunque altra spettanza relativa alla L.R. 2/2009.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che l'erogazione dell'acconto venga effettuata a conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui ad opera del Settore regionale competente.

Visti:

D.L. 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art.22;

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

D.G.R. 4-439 del 29/10/2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale art.5 della legge regionale 28 luglio 2008, n.23 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;

L.R. 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

di stabilire che, a fronte della crisi economico-sociale generata dall'attuale emergenza sanitaria, per i beneficiari come in premessa individuati a valere sulla legge regionale 2/2009, per le Categorie A e C con riferimento alle stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019, e per i quali non si è ancora conclusa la fase istruttoria della rendicontazione, sia concessa l'anticipazione del 50% del contributo assegnato a titolo di acconto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- previa istanza della società beneficiaria da inviare tramite PEC al Settore competente, entro il termine indicato dalla determinazione dirigenziale di approvazione del modello di domanda;

- previo esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi di legge (DURC e antimafia ove richiesto);

- l'importo eccedente, eventualmente corrisposto e non dovuto a seguito di verifica della rendicontazione presentata, sarà detratto dal saldo del relativo contributo o, qualora non sufficiente, dai contributi relativi a successive annualità o da qualunque altra spettanza relativa alla L.R. 2/2009;

di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che l'erogazione dell'acconto venga effettuata a conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui ad opera del Settore regionale competente;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)